



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Settore 11 Gestione Entrate Tributarie ed Extra tributarie

OGGETTO: PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 23/02/2023 AVENTE AD OGGETTO: "MOZIONE: RIDUZIONE TARI PER MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA".

In relazione alla mozione protocollo comunale n. 4288 del 30/01/2023 e alla relativa proposta di deliberazione riportata in oggetto si significa che, in merito alla fattispecie disciplinata dall'art. 23 del Regolamento Comunale Tari e dall'art. 1, comma 656 della L. 27/12/2013, n. 147 e al fine del concretizzarsi della stessa devono attuarsi situazioni di estrema gravità, in particolare:

- ✓ la disfunzione del servizio **non deve essere episodica o temporanea**;
- ✓ il disservizio **deve essere continuativo e protrarsi a lungo nel tempo** (per esempio con accertamento a livello sanitario);
- ✓ deve avere i caratteri di **"gravità e perdurante non fruibilità"**;
- ✓ l'onere della prova di dimostrare il concretizzarsi della fattispecie è in capo al singolo contribuente.

Ai sensi della sentenza n. 19767/2022 della Corte di Cassazione l'onere della prova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria spetta all'amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della tassa, mentre **l'onere di provare eventuali esenzioni o riduzioni tariffarie è posto a carico dell'interessato** (In Cass. n. 4766 e 17703 del 2004, 1759 del 2009, 775 del 2011, 1635 del 2015, 10787 del 2016, 21250 del 2017 e 13395 del 2018).

Nella medesima sentenza si osserva che va certamente estesa alla TARI l'interpretazione già offerta dalla giurisprudenza di legittimità in tema di riduzioni TARSU, secondo cui **"Il diritto alla riduzione presuppone l'accertamento specifico** (mirato sul periodo, sulla zona di ubicazione dell'immobile sulla tipologia dei rifiuti conferiti e, in generale, su ogni altro elemento utile a verificare la ricorrenza in concreto della richiesta riduzione) **della effettiva erogazione del servizio di raccolta rifiuti in grave difformità dalle previsioni legislative e regolamentari**, il cui onere probatorio grava sul contribuente che invoca la riduzione, il quale deve dimostrare il presupposto della riduzione della Tarsu ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59, comma 4; che consiste nel fatto obiettivo che il servizio di raccolta, istituito ed attivato: – non sia svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione o di esercizio dell'attività dell'utente; – ovvero, vi sia svolto in grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio di nettezza urbana, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio stesso » (cfr. Cass. n. 3265 e n. 22767 del 2019).

La fattispecie, pertanto, non può configurarsi nei casi di eventuali temporanei disservizi che possono di fatto verificarsi in modo sporadico ed occasionale, specie in comuni con elevato numero di utenze.

Per quanto sopra esposto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in merito alla Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale n. 24 avente ad oggetto: **"MOZIONE: RIDUZIONE TARI PER MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA"**, si esprime **PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: NON FAVOREVOLE**.

Cordiali saluti.

Capoterra, 24 febbraio 2023

La Responsabile del Settore
Dott.ssa Monica Brughitta